



Beneficiario
Denominazione
Progetto

ATS SISTEMA CILENTO scpa - CENTRO LUPT
T.H.IN.K. GREEN - Tourism Heritage INnovation Knowledge for
Green Economy

Codice CUP B59J19000610007 - CML 19097AP000000020

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 | Asse III Obiettivo Specifico 14 Azione 10.4.3

Atto di ammissione a finanziamento Decreto n. 212 del 28/07/2022

Atto di Concessione CZ/2023/000042 del 09/03/2023



La tassazione delle imprese in Italia

Principi e problematiche emergenti



Un quadro sconcertante

rispetto sia

- ai principi di equità ed efficienza della tassazione
- ai nuovi problemi posti dall'evoluzione del contesto politico-economico degli ultimi decenni



Il sistema italiano a fronte dei principi di equità ed efficienza

- **Doppia tassazione:** Inizialmente eliminata con il credito di imposta integrale per l'imposta pagata a monte dalla società; poi abbandonato a favore di una sostanziale doppia imposizione.
- **Neutralità nei confronti delle scelte di finanziamento:** inizialmente non garantita; poi tentativi di riduzione della tassazione sugli utili finalizzati alla remunerazione ordinaria del capitale; poi abbandonata per favorire diminuzione del prelievo sugli utili societari, generalizzata o riferita ai soli utili reinvestiti; poi successivamente ripristinata.
- **Neutralità nei confronti delle scelte di investimento:** modalità diverse di sussidio agli investimenti medesimi, attraverso meccanismi generosi di ammortamento; uso non sempre appropriato di detassazione di utili reinvestiti e crediti di imposta.

**Assenza di un disegno comprensibile e organico:
proliferare di interventi normativi, spesso di segno opposto
Stratificazione di difficile lettura di regimi transitori.**



Problematiche emergenti

- la neutralità della tassazione nei confronti della **forma giuridica dell'attività di impresa** (società di capitali o di persone);
- la **concorrenza fiscale**, che ha spinto al ribasso sull'aliquota legale
- la necessità, condivisa a livello internazionale, di contrastare attività di **elusione/evasione fiscale da parte delle imprese multinazionali**;
- utilizzare il prelievo fiscale per obiettivi prioritari per il paese: favorire gli **investimenti e l'occupazione**;
- definire in modo corretto il **confine fra attività di lavoro autonomo, artigianale e di piccola impresa**, specie nella forma di impresa individuale;
- la necessità di riconoscere **regimi semplificati** per lavoratori autonomi o piccole imprese

Temi affrontati per sovrapposizioni successive di interventi parziali, con discipline particolari a cui aderire per opzione.

Un quadro irrazionale, molto frammentato, inutilmente complesso



Il punto di partenza

Modalità di tassazione differenziata
a seconda della natura giuridica delle imprese:

**Società di capitali
assoggettate all'Ires**

**Imprese individuali e società di persone
assoggettate all'Irpef**



Indipendentemente dalla forma giuridica

Aspetti comuni alla tassazione del reddito di impresa

- **Ace (Allowance for Corporate Equity).** Deduzione dall'imponibile del costo opportunità (remunerazione ordinaria) del finanziamento con capitale proprio, dell'1,3% degli *incrementi* del capitale investito nell'impresa, con regole diverse per società di capitali e per le altre imprese. (Dopo la crisi della pandemia, i soli incrementi di capitale realizzati nel corso del 2021, è prevista un' Ace rafforzata ("Ace innovativa") con una remunerazione del capitale del 15%, anziché dell'1,3%).
- **Riporto delle perdite** in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, senza limiti temporali, in misura non >80% del reddito imponibile di ciascuno di essi (100% per imprese di nuova istituzione, per una nuova attività produttiva).
- **Deduzione Irap** dalla base imponibile dell'imposta sui profitti delle spese per personale dipendente, più il 10% dell'Irap residua, a titolo di rimborso forfetario per l'Irap pagata sugli interessi passivi
- **Credito di imposta per gli investimenti nuovi effettuati entro il 2025** in funzione dell'ammontare della spesa e della tipo di investimento, in beni materiali e immateriali; particolarmente elevato per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (Transizione 4.0).



La tassazione delle **Società di capitali** **IRES**



La tassazione delle società di capitali: Ires

Soggetti passivi

- a) le **società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e di mutua assicurazione;**
- b) le società e gli altri enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica **non residenti** nel territorio dello Stato.
- c) le **società cooperative** hanno un regime tributario agevolato, con esclusione dall'Ires di una quota degli utili accantonati a **riserva indivisibile**, differenziata a favore delle cooperative a **mutualità prevalente** e, all'interno di queste, a favore di quelle agricole e della piccola pesca.
- d) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, con o senza oggetto esclusivo o principale dell'esercizio di attività commerciali (incluse associazioni non riconosciute, consorzi, altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi);

Non sono soggetti passivi, anche se con personalità giuridica, gli organi e le amministrazioni dello Stato; gli enti che esercitano funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie pubbliche, comprese le Asl; gli enti (come Regioni, Province, Comuni e loro consorzi) che gestiscono servizi pubblici direttamente in regime di monopolio



La tassazione delle società di capitali: Ires

Base imponibile

Il reddito di impresa
è quello definito a fini Irpef (rinvio a lezione Irpef-Prima parte).
salvo per due importanti aspetti:

- deducibilità degli **interessi passivi**
- trattamento riservato ai dividendi e alle plusvalenze, che rientrano nel regime di **esenzione da partecipazione**.

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, le discrepanze fra disciplina fiscale e civilistica vengono ridotte al minimo.

Il **periodo di imposta** è costituito dall'esercizio del soggetto passivo, sulla base di quanto previsto dall'atto costitutivo. In assenza di tale indicazione esso coincide con l'anno solare.



La tassazione delle società di capitali: Ires

Ires - Interessi passivi

Sono deducibili **fino a concorrenza degli interessi attivi**.

L'eccedenza è deducibile nel limite del **30% del risultato operativo lordo** (Rol, calcolato come differenza fra il valore della produzione e i costi della produzione, al lordo degli ammortamenti a cui vanno aggiunti i canoni di leasing dei beni strumentali).

Nella determinazione del Rol si seguono i **criteri dettati dalla disciplina fiscale**.

Gli interessi passivi che non possono essere dedotti in un determinato periodo di imposta sono deducibili **nei successivi periodi** d'imposta, senza limiti di tempo ma sempre nel rispetto dei limiti di cui sopra.

La quota del Rol non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi **può essere aggiunta al Rol dei cinque anni successivi**, aumentando così il livello della soglia di deducibilità. (Si applica un criterio Fifo *First in first out*)

Per gli enti creditizi e finanziari gli interessi passivi sono deducibili al 100%. Per le società assicurative al 96%



Interessi passivi

Esempio

Consideriamo una società di capitali con interessi *attivi* pari a 100 e un Rol di 5.000.

Questa società potrà dedurre interessi *passivi* per un ammontare massimo pari a $(100 + 0,3 \times 5.000) = (100 + 1.500) = \mathbf{1.600}$.

- Se ha interessi passivi pari a **2.000**, avrà interessi passivi indeducibili pari a 400, che potrà però dedurre nei successivi esercizi.
- Se ha interessi passivi pari a **1.000**, non sfrutta tutta la «capienza» data dal suo Rol e dagli interessi attivi che sarebbe, come si è detto, 1.600. Potrà allora aumentare, per la parte di Rol non utilizzata, e cioè 600, la quota di interessi passivi deducibili nell'anno successivo.



Ires -Esenzione da partecipazione

Le società di capitali hanno, molto spesso, partecipazioni in altre società da cui derivano **dividendi e plusvalenze o minusvalenze**. Poiché anche le società partecipate pagano l'Ires (o altra imposta societaria nel caso delle società non residenti), si pone il problema di evitare o alleviare la **doppia tassazione degli utili** (in capo alla società partecipata e alla società partecipante).

Le società maggiormente interessate all'eliminazione della doppia tassazione sono le **holding pure**, la cui attività consiste esclusivamente nella detenzione di pacchetti di controllo azionario di altre società.

Il mantenimento di una parziale doppia tassazione può invece trovare giustificazione nella volontà di **disincentivare le strutture societarie piramidali**, in cui la distribuzione verticale del controllo (il fatto che una società sia controllata da un'altra società, a sua volta controllata da un'altra società e così via) rende meno trasparente ed efficiente la struttura di *governance* delle società e può favorire attività elusive



Ires -Esenzione da partecipazione

E' in vigore il regime di
esenzione da partecipazione (*participation exemption*),
che comporta:

- l'esenzione (al 95%) dei dividendi
- l'esenzione (al 95%) delle plusvalenze
- Indeducibilità delle minusvalenze e degli oneri finanziari riconducibili alle partecipazioni che beneficiano del regime di esenzione.



Ires -Esenzione da partecipazione

Esenzione dei dividendi

I dividendi distribuiti da società di capitali ed enti commerciali residenti e non residenti (purché non residenti in paesi a fiscalità privilegiata) e percepiti da società di capitali sono esclusi dal reddito imponibile per il 95% del loro ammontare.

Esclusione non è condizionata a **nessun requisito** particolare



Ires -Esenzione da partecipazione

Esenzione delle plusvalenze

Le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni in società sono esenti da imposta nella misura del 95% purché siano congiuntamente verificate le quattro condizioni seguenti:

- la società cui si riferisce la partecipazione non deve risultare localizzata in un paese a **fiscaltà privilegiata**, oppure si deve poter dimostrare che non si sono ottenuti privilegi fiscali dal possesso delle partecipazioni in esame;
- la società partecipata deve esercitare **un'effettiva attività commerciale**;
- la partecipazione deve risultare iscritta in bilancio tra le **immobilizzazioni finanziarie**, nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- la partecipazione deve essere **posseduta ininterrottamente da almeno dodici mesi**.

L'esenzione è giustificata come correttivo della doppia tassazione solo nel caso in cui esse *riflettano l'esistenza di utili non distribuiti*, mentre risulta immotivata in tutti i casi in cui esse riflettano altri fattori, quali l'andamento generale dei mercati azionari.



Ires -Esenzione da partecipazione

Indeducibilità delle minusvalenze e delle svalutazioni di partecipazioni

A fronte dell'esenzione delle plusvalenze è prevista l'indeducibilità integrale delle minusvalenze realizzate e delle svalutazioni operate sulle partecipazioni aventi i requisiti per godere dell'esenzione da partecipazione.



La tassazione delle società di capitali: Ires

Aliquota

Proporzionale del 24%.

Agli **enti creditizi e finanziari** viene applicata **un'addizionale del 3,5%** (pagano quindi il 27,5% come era prima del 2017).

Per questi soggetti l'abbassamento dell'Ires avrebbe comportato una rilevante perdita in conto capitale dovuta alla significativa riduzione dei crediti di imposta riconosciuti sulle sofferenze bancarie



La tassazione di utili distribuiti dalle società di capitali agli individui

Dopo avere scontato l'Ires, gli utili distribuiti

- a **una società di capitali** godono del regime dell'esenzione da partecipazione e sono quindi esenti in capo alla società che li percepisce per il 95% del loro ammontare.
- ad **una società di persone o impresa individuale**, fanno parte del reddito di impresa tassato in base all'Irpef, ma solo per una quota (58,14%) per alleviare, pur senza eliminarla, la doppia tassazione.
- a **un socio persona fisica, diverso da impresa**

Sono nuovamente tassati in capo al socio (doppia tassazione)

Non in Irpef, ma con un prelievo sostitutivo:

Ritenuta a titolo di imposta del 26% (cedolare secca)



La tassazione di utili distribuiti dalle società di capitali agli individui

Un esempio

Una società di capitali
utile lordo di 100
paga il 24% di Ires
distribuisce un utile netto di $(100-24)= 76$,
a un azionista soggetto a cedolare secca.
Ciò comporta un ulteriore prelievo di $(0,26 \times 76) = 19,76$.
L'imposta complessiva è $(24 + 19,76) = 43,76$,
pari cioè al **43,76% dell'utile lordo**,
superiore all'aliquota massima prevista per l'Irpef (43%)

La tassazione di utili distribuiti dalle società di capitali agli individui

- L'onere della cedolare secca è anche più elevato rispetto a quello riservato ai rendimenti di altre forme di impiego finanziario, assoggettati a regimi sostitutivi con aliquote pari al 12,5 o al 26% (o addirittura esenti come nel caso di di Piani di risparmio a lungo termine (Pir) finalizzati a incentivare il finanziamento a lungo termine delle imprese).
- Ciò è fonte di iniquità e non neutralità del prelievo. La dimensione del cuneo fiscale tra il rendimento lordo di un investimento reale intrapreso dalla società e quello netto che verrà goduto dal risparmiatore azionista può disincentivare l'investimento azionario.
- La cedolare secca può avere una sua razionalità nell'ambito delle revisioni che hanno interessato la tassazione dei redditi di capitale (regimi sostitutivi, rinvio a prossima lezione).



La tassazione delle imprese individuali e delle società di persone



Imposta sul reddito delle imprese individuali e società di persone

Due regimi

Regime ordinario. I redditi sono attribuiti all'imprenditore o ai soci e quindi assoggettati all'Irpef

Regime sostitutivo. Tassazione proporzionale, (c.d. *Flat tax*) che riguarda (oltre ai lavoratori autonomi) anche le imprese individuali con ricavi fino a 85 mila euro



REGIME ORDINARIO



Imprese individuali e società di persone - Regime ordinario

Determinazione del reddito di impresa

Si parte dall' **utile *netto*** risultante dal conto economico
già illustrato

Rinvio alla lezione su Irpef - Prima parte



Determinazione dell'imposta

Il reddito imponibile di *impresa individuale* è attribuito all'imprenditore, al netto di eventuali perdite di uguale natura, e viene sommato agli altri redditi del contribuente e assoggettato a Irpef.

I redditi delle *società di persone* sono attribuiti a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili (**partnership approach**).

Regole particolari interessano le *imprese familiari* (per finalità antielusive, 49% è la quota massima del reddito imputabile ai familiari che abbiano prestato in modo continuativo e prevalente attività di lavoro nell'impresa).

Deduzione Ace

Se ne tiene conto in capo all'imprenditore individuale o ai soci, in due modi:

- **Imposta lorda:** si somma l'Ace al reddito imponibile e si determina l'imposta applicando la scala delle aliquote Irpef; dall'imposta lorda va sottratta l'imposta calcolata sul solo ammontare della deduzione Ace (come se fosse un reddito). In questo modo il beneficio fiscale riconosciuto al socio o all'imprenditore individuale non dipende dalla sua aliquota marginale, ma solo dall'ammontare della deduzione.
- **Reddito per detrazioni.** L'ammontare della deduzione Ace concorre a determinare il *Reddito per detrazioni*, cui vanno commisurate le detrazioni il cui importo varia in funzione di tale reddito, quali quelle per tipologia di reddito o per carichi familiari.

Imprese individuali e società di persone - Regime ordinario

Riporto delle perdite

Le perdite eventualmente conseguite nell'esercizio e che eccedano l'ammontare dei redditi positivi possono essere portate in deduzione **dal reddito di impresa**, purché capiente, anche negli esercizi successivi, **illimitatamente**, ma in misura non superiore **all'80%** del reddito imponibile in ciascuno di essi.

E' ammesso il riporto **illimitato** e **integrale** per le perdite realizzate nei **primi tre anni** dalle imprese di nuova costituzione.

Non possono essere utilizzate per compensare altri redditi del contribuente.



REGIME SOSTITUTIVO PER REDDITI DI **IMPRESA** INDIVIDUALE E ARTI E PROFESSIONI (Flat tax)



Regime sostitutivo per redditi di impresa individuale (Flat tax)

Regime inizialmente pensato per contribuenti “minimi”, con volume d'affari inferiore ai 30.000 euro, con la finalità di semplificare gli oneri di adempimento.

Successivamente allargato in misura rilevante, snaturandone la finalità originaria per configurarsi come una sorta di Flat tax.

Sostituisce l'Irpef e le Addizionali regionali e comunali

Base imponibile

Forfetaria = **Ricavi x coefficiente di redditività** variabile per attività (ad es.: per le industrie alimentari e delle bevande, così come per il commercio all'ingrosso e al dettaglio, il coefficiente è del 40%; raggiunge l'86% nel caso di costruzioni e attività immobiliari).

Sono deducibili i contributi previdenziali.

Aliquota:

15% (5% per le nuove attività, per i primi cinque anni)



Regime sostitutivo per redditi di impresa individuale (Flat tax)

Non sono ammessi al regime forfetario:

- i contribuenti che abbiano sostenuto, nell'anno precedente, spese per lavoratori dipendenti, collaboratori, associati in partecipazione, o per lavoro accessorio, per importi superiori a 20.000 euro lordi.
- i contribuenti che abbiano percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilati, e quindi anche pensioni, per un importo superiore a 30.000 euro
- Si può optare per il regime ordinario; scelta conveniente per contribuenti con ricavi limitati che nel regime ordinario possono usufruire di detrazioni di imposta non riconosciute nel regime forfetario.
- In caso di superamento della soglia di 85.000 euro di ricavi, il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo. La cessazione è invece immediata, avviene cioè nell'anno in corso, qualora i ricavi superino i 100.000 euro.



Regime sostitutivo per redditi di impresa individuale (Flat tax)

- I contribuenti ***non addebitano l'Iva sui beni e servizi che vendono, ma non possono detrarre l'Iva pagata sugli acquisti effettuati.***
- Non si applicano gli Indici di affidabilità fiscale
- Esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. È richiesto però di mantenere la certificazione idonea a dimostrare i ricavi e compensi percepiti e gli acquisti effettuati.
- Dal 1° luglio 2022 **non** sono più *esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica*, con l'eccezione di quelli con ricavi fino a 25.000 euro, per i quali l'obbligo scatta solo dal 2024.



Regime di contabilità semplificata

- Necessario in un sistema economico con abnorme percentuale di attività artigianali, di piccolo commercio e di lavoro autonomo.
- Si applica *sia ai lavoratori autonomi, sia alle piccole imprese.*
- Possono accedervi le imprese con fatturato al di sotto di certe soglie (500.000 euro, per le imprese di prestazione di servizi; 800.000 euro, per le imprese che operano in altri settori come il commercio, la produzione o la trasformazione di beni) e tutti i lavoratori autonomi, a prescindere dall'ammontare dei loro compensi.
- Salvo opzione contraria del contribuente, interessano non solo l'Irpef ma anche l'Iva.
- Semplificazioni di tenuta della contabilità : esonero dalla tenuta di determinate scritture contabili , es. libro giornale e libro inventari; dall'obbligo di redigere il bilancio; da altri adempimenti (es. bollatura dei registri Iva).



Regime di contabilità semplificata

- Si applica un regime di tassazione per cassa.
- Il reddito imponibile è pari alla differenza fra i ricavi e gli altri proventi percepiti e le spese sostenute nel periodo di imposta, cui vanno sommate alcune altre voci, fra cui, in particolare, le plusvalenze e le sopravvenienze attive e gli ammortamenti. Non concorrono invece alla determinazione del reddito le rimanenze finali.
- La semplificazione contabile interessa sia l'Irpef che l'Iva.
- Un'ulteriore semplificazione, cui si accede con opzione vincolante per almeno un triennio: possibilità di considerare come data di incasso o pagamento ai fini della determinazione del reddito imponibile per cassa quella di registrazione delle operazioni effettuate ai fini Iva.
- I soggetti in contabilità semplificata non godono della deduzione Ace.
- Possono comunque optare per il regime di contabilità ordinaria.



Imprese e lavoratori autonomi: alcuni dati statistici

Persone fisiche titolari di partita Iva per tipologia (anno fiscale 2020)

Tipologie di titolari di partita Iva	Numero (in migliaia)	Percentuale
Imprenditori	1.192	32,2
di cui:		
- in contabilità ordinaria	115	9,6
- In contabilità semplificata	1.077	90,4
Lavoratori autonomi	525	14,2
Agricoltori	237	6,4
Imprese individuali e lavoratori autonomi in regime forfetario	1.746	47,2
Totale	3.7	100



Imprese e lavoratori autonomi: alcuni dati statistici

Nel 2020 i titolari di partita Iva che hanno presentato dichiarazione ai fini delle imposte dirette (Irpef o regimi sostitutivi) sono stati circa 3,7 milioni.

Ruolo rilevante del regime forfetario e la forte incidenza dei contribuenti in contabilità semplificata.

Entrambe le tipologie sono destinate ad ampliarsi in ragione dell'innalzamento delle rispettive soglie di ricavi (da 65.000 a 85.000 euro per i forfetari e aumentati di 100.000 euro per la contabilità semplificata) a partire dal 2023.



La tassazione dei gruppi societari: Consolidato fiscale e «Regime di trasparenza»

- Le società legate da rapporti di partecipazione hanno interesse a poter compensare a fini fiscali i propri utili con le perdite delle società partecipate, riducendo il carico fiscale complessivo.
- L'istituto che rende possibile questa compensazione è rappresentato dal *consolidato, nazionale o mondiale*.
- Aderendo al consolidato, per le società appartenenti ad un gruppo la tassazione non è più commisurata, separatamente, al reddito di ciascuna di esse, ma avviene su di una base imponibile unica, data dalla somma algebrica dei loro utili e delle perdite (con compensazione quindi di risultati negativi e positivi).
- La possibilità di compensare utili e perdite delle partecipate e della controllante è riconosciuta, in via opzionale, alle società con rapporti di partecipazione diretta e indiretta della controllante superiore al 50% del capitale sociale o dell'utile di bilancio della controllata.



La tassazione dei gruppi societari: Consolidato nazionale

- Possono optare per il consolidato nazionale i soggetti residenti a cui si applica l'Ires e i soggetti non residenti controllanti che rispettano la soglia di partecipazione indicata e altre condizioni, fra cui quella di operare sul territorio nazionale tramite una stabile organizzazione.
- Oltre a compensare utili e perdite fra le società del gruppo, il consolidamento consente:
- La deducibilità degli interessi passivi maturati a favore di altri soggetti partecipanti sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati a favore di soggetti estranei al consolidato.
- Inoltre, gli interessi passivi di una società del gruppo, che risulterebbero per essa indeducibili in quanto, considerati al netto degli interessi attivi, eccedono il 30% del suo Rol, possono essere dedotti dal Rol di altre società che aderiscono al consolidato che sia capiente rispetto agli interessi passivi di queste ultime, e comunque possono essere dedotti fino a concorrenza delle eventuali eccedenze di interessi attivi su quelli passivi di altre società del gruppo.
- Allo stesso modo la parte di deduzione Ace che non trova capienza nel reddito di impresa di una società può essere utilizzata in deduzione dal reddito complessivo del gruppo fino a concorrenza dello stesso.



La tassazione dei gruppi societari: Consolidato mondiale

- Estende la possibilità della tassazione di gruppo alle società controllate non residenti, seppure nel rispetto di vincoli più restrittivi rispetto a quelli previsti per il consolidato nazionale.
- L'opzione deve essere esercitata dalla controllante di grado più elevato, residente nel territorio dello Stato.
- Oltre a rispettare il requisito del controllo, uguale per il consolidato nazionale e internazionale, il consolidamento deve riguardare **tutte** le società controllate non residenti (criterio **all in, all out**).
- L'efficacia dell'opzione è soggetta a vincoli, fra cui la revisione dei bilanci della controllante residente e delle controllate estere da parte di soggetti appositamente qualificati.
- Il consolidamento comporta la somma algebrica dell'imponibile della controllante e di quello delle controllate estere, ma solo in proporzione alla quota di partecipazione direttamente e indirettamente posseduta dalla controllante.
- Il reddito delle controllate estere deve essere calcolato secondo le disposizioni dell'Ires. Sono però previste importanti rettifiche fra cui, come nel caso del consolidato nazionale, l'esclusione dalla base imponibile dei dividendi distribuiti da una società controllata ad un'altra società del gruppo.



La tassazione dei gruppi societari: Consolidato mondiale

- Per *evitare doppie tassazioni*, è riconosciuto il credito di imposta per le imposte pagate dalle controllate estere nel proprio paese di residenza. Questa previsione rende particolarmente conveniente il consolidato con controllate estere che risiedono in paesi ad alta fiscalità, mentre lo scongiurerebbe con riferimento a controllate residenti in paesi a bassa tassazione.
- Per *evitare scopi elusivi* viene adottato il principio *all in, all out*, e si prevede che l'opzione per il consolidato mondiale possa essere effettuata solo dalla controllante di grado più elevato. Senza questa previsione una società controllante potrebbe creare una *sub-holding* a cui affidare il controllo delle controllate residenti in paesi ad alta fiscalità e fare optare per il consolidato mondiale solo la *sub-holding*.

La tassazione dei gruppi societari: Regime «per trasparenza»

- Al consolidato fiscale, nazionale o mondiale, possono accedere solo le società appartenenti a un gruppo societario, e cioè solo le società per le quali siano rispettati determinati requisiti di controllo. Le società di capitali che non hanno i requisiti per la tassazione di gruppo non godono della possibilità di compensare le perdite della partecipata e subiscono una parziale doppia tassazione sugli utili distribuiti.
- In alcuni casi specifici, è però riconosciuta ai soci di società per azioni a ristretta base azionaria (che in questo contesto vengono identificate con quelle con un numero di soci non superiore a 10) la possibilità di optare per il **regime di tassazione cosiddetto «per trasparenza»** proprio delle società di persone.
- Il reddito della società non è tassato in capo alla società stessa, ma gli utili (o le perdite), indipendentemente dalla loro distribuzione, sono imputati a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso. Non si creano quindi problemi di doppia tassazione, dal momento che viene meno l'imposta in capo alla società, ed è possibile al socio compensare le perdite della società contro utili di uguale natura.



La tassazione dei gruppi societari: Regime «per trasparenza»

L'opzione per il regime di trasparenza è prevista in due ipotesi:

- Società di capitali che siano a loro volta partecipate da altre società di capitali (residenti e non), ciascuna delle quali deve avere una partecipazione agli utili non inferiore al 10% (cosa che garantisce che il numero di soci non sia superiore a 10) e non superiore al 50% (percentuale superata la quale sarebbe possibile optare per la tassazione di gruppo). L'opzione deve essere esercitata da tutte le società partecipanti.
- S.r.l. a ristretta base azionaria, partecipate esclusivamente da persone fisiche, in numero non superiore a 10 (20 nel caso di cooperative a responsabilità limitata). Il riconoscimento della possibilità di optare per un regime di trasparenza discende dal riconoscimento di una similarità di fondo fra questa tipologia di società e le società di persone.
- Per questo si dispone che l'opzione per il regime della trasparenza sia ammissibile solo nel caso in cui la s.r.l. rientri nel campo di applicazione degli Isa (ricavi non superiori ai 7,5 milioni di euro). A questa opzione si accompagna l'inapplicabilità del regime di esenzione da partecipazione in capo alla s.r.l. I dividendi da essa ricevuti sono quindi inclusi nella base imponibile secondo le stesse regole previste per le società di persone (e cioè per una quota pari al 58,14% del loro ammontare).



Crediti di imposta

- Si tratta di agevolazioni che consentono di portare in diminuzione (in compensazione) delle imposte dovute somme generalmente commisurate alla spesa sostenuta dall'impresa per l'attività che si vuole incentivare.
- Finalità ricorrenti i crediti : investimenti (ad es. in beni strumentali nuovi, in zone svantaggiate); la ricerca e lo sviluppo; l'occupazione (ad es. assunzioni nelle aree svantaggiate, o di soggetti svantaggiati come i detenuti, o che comportano incrementi occupazionali, o di personale altamente qualificato); l'utilizzo di energie ecologiche (fonti innovative quali biomasse ed energia geotermica, veicoli elettrici, veicoli ecologici); la rottamazione e la sostituzione di mezzi di trasporto; la cultura, l'arte, lo spettacolo e il turismo; gli autotrasportatori; l'agricoltura (ad es. per sviluppare il commercio elettronico, la commercializzazione di nuovi prodotti, la creazione di reti di impresa, ecc.); il volontariato (ad es. per l'acquisto di autoambulanze); lo sviluppo delle nuove tecnologie digitali; le imprese che operano in territori colpiti da calamità naturali.
- Molto spesso si tratta di agevolazioni temporanee, soggette a limiti di utilizzo ben precisi. Il beneficio concesso è generalmente godibile in più rate. Ciò comporta che un credito riconosciuto in un anno continua ad esplicare i suoi effetti anche in anni successivi al venir meno della sua validità.
- Sono ad esempio più di 100 i crediti di imposta che, benché in parte non più rinnovati, possono ancora influenzare il debito di imposta delle imprese, calcolato con la dichiarazione dei redditi del 2022 relativa ai redditi del 2021.



Crediti di imposta della Transizione 4.0

- Di particolare rilevanza è il **credito di imposta per i nuovi investimenti, materiali e immateriali, in particolare quelli volti a favorire la transizione tecnologica e digitale, cui ci si riferisce con il termine Transizione 4.0**, a cui sono dedicati più di 35 miliardi, finanziati per circa la metà a valere sui fondi PNRR, per una parte sul Fondo complementare al PNRR, finanziato attraverso risorse nazionali, e in parte con le risorse della legge di bilancio per il 2022.
- L'orizzonte temporale degli investimenti innovativi finanziati è il 2025, per investimenti che devono concludersi entro il primo semestre del 2026.
- L'ammontare del credito è articolato in funzione dell'ammontare dell'investimento e decresce nel tempo. Il sostegno agli investimenti in beni tradizionali, molto spesso di mero rimpiazzo, è motivato dalla ragione contingente di sostenere le imprese nell'uscita dalla pandemia, ed esaurisce i suoi effetti nel 2022.

	Credito di imposta e limite investimento ammesso			
	2022	2023	2024	2025
	Beni tradizionali			
materiali	6% fino a 2 mln			
immateriali	6% fino a 1 mln			
	Beni per trasformazione tecnologica e digitale			
materiali	40% fino a 2,5 mln 20% fra 2,5 e 10 mln 10% fra 10 e 20 mln	20% fino a 2,5 mln 10% fra 2,5 e 10 mln 5% fra 10 e 20 mln	20% fino a 2,5 mln 10% fra 2,5 e 10 mln 5% fra 10 e 20 mln	20% fino a 2,5 mln 10% fra 2,5 e 10 mln 5% fra 10 e 20 mln
materiali inclusi nel Pnrr		5% fra 10 e 50 mln	5% fra 10 e 50 mln	5% fra 10 e 50 mln
immateriali	20% fino a 1 mln	20% fino a 1 mln	15% fino a 1 mln	10% fino a 1 mln

La tassazione dei redditi di impresa: regimi a confronto

Tipologia di imprese	Imposta	Regime	Aliquota	Competenza o cassa	Deducibilità degli interessi passivi	Regime di esenzione da partecipazione	Ace
Società di capitali	Ires	Tassazione in capo alla società	24%	Competenza	Deduzione integrale fino a concorrenza degli interessi attivi	Sì	Deduzione pari all'1,3% delle variazioni in aumento del capitale proprio rispetto a quello del 2010
					Eccedenza deducibile fino al 30% del Rol		
					Riporto illimitato degli interessi non dedotti, e degli interessi attivi non compensati.		
					Riporto per 5 anni del Rol non utilizzato.		
Società di capitali a ristretta base azionaria (soci società di capitali)	Ires	Come società di capitali		Competenza	Come società di capitali		
	Ires in capo ai soci (opzionale)						
Società di capitali a ristretta base azionaria (soci persone fisiche)	Ires	Come società di capitali			Come società di capitali	Sì	
	Irpef in capo ai soci (opzionale)	Come società di persone in contabilità ordinaria			Come società di capitali	No	Sì
Società di persone in contabilità ordinaria anche per opzione e imprese individuali con ricavi superiori a 85.000 euro	Irpef	Tassazione per trasparenza (in capo all'imprenditore individuale o ai soci pro quota)	Aliquota marginale dell'imprenditore o del socio	Competenza	In proporzione al rapporto fra ricavi imponibili e ricavi complessivi, inclusivi cioè dei ricavi esenti	No	Deduzione pari all'1,3% delle variazioni in aumento del capitale proprio rispetto a quello del 2015, più la differenza fra il patrimonio netto del 2015 e quello del 2010
Imprese individuali con ricavi fino a 85.000 euro	Prelievo sostitutivo con determinazione forfetaria dell'imponibile	Tassazione per trasparenza (in capo all'imprenditore)	15% (5% nei primi tre anni di attività)		No	No	No
Imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata	Irpef	Tassazione per trasparenza (in capo all'imprenditore individuale o ai soci pro quota)	Aliquota marginale dell'imprenditore o del socio	Cassa	In proporzione al rapporto fra ricavi imponibili e ricavi complessivi, inclusivi cioè dei ricavi esenti	No	No